

ROBERTO NANNELLI

Avvocato del Foro di Firenze

La tassazione della notula da parte del Consiglio dell'Ordine Brevi riflessioni alla luce della recente giurisprudenza

SOMMARIO: 1. Normativa di settore e qualificazione giuridica del potere del consiglio dell'ordine – 2. Evoluzione giurisprudenziale – 3. La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 24.6.2009 n. 14812 – 4. La sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV 24.12.2009 n. 8749 – 5. La posizione del debitore nel procedimento amministrativo – 6. Evoluzione giurisprudenziale possibile e riflessioni conclusive

1. – L'art. 14 del Regio Decreto Legge 27.11.1933 n. 1578, alla lettera d), così recita:

“I Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti”¹.

Il primo comma dell'art. 2233 cc inoltre recita:

“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”. Queste due norme vanno tenute presenti perché su questa ruota sia la giurisprudenza finora pubblicata sia la sua possibile evoluzione.

Prima di tutto occorre capire la natura del procedimento, e quindi del provvedimento, di determinazione del compenso dell'avvocato da parte del consiglio dell'ordine a cui il professionista risulta iscritto. Questo problema presuppone in realtà la soluzione di un problema precedente e cioè quello di determinare la natura dei consigli dell'ordine. In altre parole, la natura dell'ente che emette il provvedimento connota, ovviamente, la natura dello stesso.

I consigli dell'ordine sono ormai pacificamente considerati dalla giurisprudenza di legittimità enti pubblici non economici e cioè enti che svolgono funzioni di amministrazione mediante attività procedimentale², dopo che quella di merito li aveva già considerati come “organi incaricati di una funzione tipicamente pubblicistica, esercitata nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti nonché a tutela dello stesso cliente del professionista”³.

Questo fa sì che le loro funzioni, nel molteplice novero di attività ad essi

1 Lettera modificata dall'articolo unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254.

2 Ex pluribus Cassazione Sezioni Unite 12.3.2008 n. 6534, Giust. civ. Mass. 2008, 3 401

3 TAR Lombardia Milano 6.6.1984 n. 138, Foro it. 1985, III,231.

riservate, siano considerate di carattere amministrativo.

Ciò, ad esempio, lo si vede bene in materia disciplinare, attività questa per la quale sono stati considerati organi aventi natura amministrativa e non giurisdizionale, come risulta dalla giurisprudenza consolidata confermata dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 11.2.2002 n. 1904⁴.

Lo stesso vale per il procedimento di determinazione del compenso dell'avvocato; anche in questo caso si è da tempo ritenuto che il procedimento sia di natura amministrativa e che il provvedimento finale sia quindi impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale⁵.

Una volta accertato questo, si è cercato di capire quale fosse il potere dei singoli consigli dell'ordine e cioè se il parere espresso si limitasse ad una mera certificazione di congruità delle somme richieste oppure se fosse più pervasivo e penetrante e dovesse tendere a verificare l'esistenza stessa dei presupposti (ad esempio la legittimità del conferimento dell'incarico al professionista) stessi per l'esistenza del credito.

In altre parole, il consiglio dell'ordine doveva limitarsi a dire se il quantum richiesto dal professionista fosse congruo oppure poteva anche sindacare se quel compenso fosse davvero dovuto dal cliente? Su questo si è avuta l'evoluzione giurisprudenziale dell'ultimo decennio e su cui conviene soffermarsi.

2. – La giurisprudenza amministrativa di merito della fine del secolo scorso, riteneva che il potere del consiglio dell'ordine non andasse al di là di un mero esame del quantum debeatur e cioè di congruità della somma richiesta dal professionista iscritto sulla base dell'attività da costui espletata nell'interesse del proprio cliente. Un chiaro esempio di questa impostazione teorica la troviamo in una sentenza del TAR della Toscana del 1996 la cui massima così recita: *“L'ordine forense, richiesto dal parere sulla congruità della parcella per onorari professionali, non è tenuto a compiere accertamenti sul rapporto negoziale intercorso fra il professionista ed il cliente, bensì soltanto a provvedere relativamente alla valutazione della parcella con criteri obiettivi - che tengano conto dell'oggetto dell'assistenza professionale, nonché della durata, qualità ed esito dell'affare - verificando la corrispondenza, sotto il profilo di mero controllo di congruità, delle voci elencate a quelle previste nella tariffa professionale ovvero, in ogni caso, l'adeguatezza dell'onorario richiesto rispetto all'importanza e alla complessità della questione trattata”*⁶.

In altre parole si sosteneva che tutto doveva limitarsi ad un controllo contabile: da una parte l'elenco delle prestazioni espletate giustificate dalla prova del loro espletamento e dall'altra la tariffa professionale applicabile *ratione temporis* per verificare se le prime fossero o meno congrue sulla base della seconda. Tutto finiva qui.

4 La massima recita: *“Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente infondata la q.l.c. degli art. 14 e 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 101, 102 e 104 cost., sul presupposto della natura giurisdizionale di tali Consigli, accampano la violazione del divieto di istituzione di giudici speciali e dei principi che connotano la giurisdizione.”* Giust. civ. Mass. 2002, 219.

5 TAR Lombardia Milano 6.6.1984 n. 138 Foro it. 1985, III,231; TAR Toscana, Sez. I, 4.10.1991, n. 493 Foro Amm. 1992, 1150

6 TAR Toscana, Sez. I, 2.7.1996 n. 596 Foro Amm. 1997, 541

Restava fuori dalla cognizione del consiglio dell'ordine prima e del tribunale amministrativo poi il problema relativo al conferimento dell'incarico da parte del cliente al professionista e quindi alla sua legittimità a richiedere il pagamento del compenso al proprio assistito; in altre parole restava fuori tutta la problematica relativa al contratto di mandato professionale che invece era rimessa alla eventuale cognizione del giudice civile qualora il cliente avesse opposto il decreto ingiuntivo che l'avvocato avesse ottenuto sulla base del suddetto parere di congruità ex art. 633 n. 2 cpc.

La svolta giurisprudenziale la troviamo, manifestata chiaramente, all'inizio di questo decennio con una sentenza del TAR della Lombardia che, anche più avanti in questo scritto, avremo modo di riaffrontare.

Il TAR ambrosiano infatti afferma che *“Il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla liquidazione degli onorari, a norma dell'art. 14 comma 1 lett. d) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale, ma implica il potere di valutare la congruità del "quantum" richiesto, in relazione alla consistenza dell'opera prestata; pertanto, il Consiglio ha il potere di verificare preliminarmente la sussistenza dell'incarico da parte del soggetto nei cui confronti è richiesta la liquidazione”*⁷.

Qui abbiamo chiaramente un salto di qualità nel senso che il controllo del consiglio dell'ordine attiene questa volta anche alla verifica dell'incarico formulato. E' una sentenza importante il cui impianto giuridico, come vedremo più avanti, sarà oggetto di scrutinio anche del Consiglio di Stato il quale, diciamolo subito, confermerà questa decisione.

La sentenza è stata seguita da altra sentenza del TAR della Lombardia che, sebbene in modo meno marcato, ha comunque avuto modo di ribadire come il controllo del giudice amministrativo non fosse di natura meramente formale ma tendesse a verificare la congruità e quindi la debenza della somma richiesta dall'avvocato al professionista⁸.

La questione comunque non poteva ancora ritenersi ancora assodata poiché la giustizia amministrativa ha fatto registrare anche precedenti contrari. In particolare il TAR del Lazio, con una sentenza del 2005, ha affermato che *“ove vi sia contestazione da parte dell'opponente (in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente), la sede propria nella quale sindacare il parere di congruità dell'Ordine non è il giudizio amministrativo, ma il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e sul quale incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cc”*⁹. Dalla lettura della motivazione di questa sentenza emerge come il TAR del Lazio si sia volutamente discostato dalla summenzionata giurisprudenza milanese affermando espressamente di volersene discostare. In sostanza sul potere di accertamento da parte del consiglio dell'ordine dell'esistenza della debenza o meno dell'importo richiesto è nato un consapevole contrasto giurisprudenziale.

Afferma infatti testualmente il giudice amministrativo romano: *“Il Collegio non ritenendo di poter aderire al contrario orientamento (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 26 gennaio 2004, n. 26; TAR Lombardia, n. 138/1984) deve ricordare come la Cassazione ha affermato che se la parcella relativa alle prestazioni professionali*

7 TAR Lombardia Sez. III 8.11.2000 n. 6270 Foro Amm. 2001, 1.

8 TAR Lombardia, Sez. III, 13.1.2004 n. 26 Giur. merito 2004, 1855.

9 TAR Lazio Roma, Sez. III, 2.12.2005 n. 12831 Foro amm. TAR 2005, 12 3986.

costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista, il parere del consiglio dell'Ordine in funzione di controllo è certamente espressione di un motivato giudizio (e non di una mera operazione contabile). Tale parere, per sua natura, è soggetto a sua volta alla valutazione del competente tribunale ordinario in uno con la liquidazione delle parcelle (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 29 ottobre 1992, n. 11765)”.

In sostanza si erano formati due orientamenti diversi: quello che sosteneva che il controllo del consiglio dell'ordine dovesse riguardare l'an e il quantum debeatur e quello che invece affermava che lo scrutinio dell'organo dovesse limitarsi solo al secondo aspetto rimandando poi al giudice civile la soluzione del primo.

3. – Sebbene in modo non chiaro e con ampi margini di incertezza, dobbiamo registrare un recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite che va nella direzione tracciata dal tribunale amministrativo lombardo; si tratta della sentenza della Cassazione a Sezione Unite 24.6.2009 n. 14812.

Per comprendere meglio la questione trattata dalla Corte Suprema occorre questa volta partire dal caso concreto.

Un avvocato del Foro di Napoli ha convenuto il proprio Consiglio dell'Ordine davanti al Tribunale della città campana chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per non assunto iniziative disciplinari nei confronti di due colleghi per comportamenti deontologicamente scorretti e per aver rilasciato a questi ultimi pareri di congruità su proprie parcelle con cui costoro avevano agito in via monitoria nonostante che il Consiglio dell'Ordine conoscesse le ragioni dell'insussistenza dei crediti oggetto delle suddette ingiunzioni.

Il Consiglio dell'Ordine di Napoli si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario per essere la controversia devoluta al giudice amministrativo e il Tribunale partenopeo ha accolto detta eccezione dichiarandosi carente di giurisdizione. La Corte d'Appello di Napoli, adita dal professionista soccombente in primo grado, ha ribaltato la decisione e ha dichiarato la giurisdizione ordinaria. Questa sentenza è stata censurata dal Consiglio dell'Ordine che, con ricorso per cassazione, ha riproposto la stessa questione della giurisdizione alla Corte Suprema la quale ha deciso a Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso, ha da una parte ribadito che la controversia era devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ma dall'altra ha anche precisato il contenuto dei poteri del consiglio dell'ordine nella emissione del proprio parere sulle prestazioni professionali di un proprio iscritto che ne faccia richiesta.

E' interessante esaminare il principio di diritto che si riporta: *“la controversia instaurata dall'avvocato nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ente pubblico non economico), tendente a conseguire il risarcimento del danno che l'attore assume essere conseguenza del mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di suoi colleghi, nonché dell'avvenuto rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali in favore di quei colleghi stessi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nel primo caso, della contestazione del mancato esercizio di una funzione pubblica, nel secondo caso dell'impugnazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la*

*valutazione di congruità del quantum*¹⁰.

Le Sezioni Unite, in modo forse inconsapevole, almeno da quanto risulta dalla motivazione, si sono quindi inserite nel dibattito giurisprudenziale che, come abbiamo visti, si era formato negli anni precedenti tra i giudici amministrativi di merito. In questa sentenza, non sembrano dirlo in modo chiaro ma pare evidente che abbiano sposato e condiviso la tesi secondo la quale il consiglio dell'ordine non deve limitarsi al mero confronto tra la tariffa e le prestazioni richieste ma deve giudicare anche della loro congruità e quindi sembra affermare che il consiglio dell'ordine debba valutare anche la debenza del credito vantato dal professionista.

Aggiungono poi che il controllo sull'esercizio di questo potere è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

4. – Chi invece si è incamminato su questa strada in modo deciso è stato il Consiglio di Stato che ha deciso l'impugnazione fatta dal professionista avverso la sentenza del TAR della Lombardia del 8.11.2000 n. 6270, quella appunto che era stata criticata dalla giurisprudenza amministrativa romana. Vediamo il caso da vicino.

Due avvocati del Foro di Vigevano si sono rivolti al proprio Consiglio dell'Ordine chiedendo la tassazione della notula relativa a prestazioni professionali che avrebbe maturato nei confronti di una società, poi dichiarata fallita. In particolare si trattava di prestazioni professionali che costoro avrebbero espletato su incarico del direttore generale della società di altri dipendenti di quest'ultimo nel periodo in cui l'azionista di riferimento e l'amministratore unico erano detenuti per essere stati sottoposti a ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Il Consiglio dell'Ordine della Lomellina ha respinto la richiesta di parere ritenendo che, nel caso di specie, mancasse il profilo dell'an debeatur perché dette prestazioni sarebbero state eseguite su incarico di soggetti diversi dal legale rappresentante della società e quindi privi di legittimazione. In sostanza ha respinto la richiesta del l'avvocato sulla base della considerazione che costui non aveva diritto a chiedere le prestazioni alla parte nei cui confronti la liquidazione era stata richiesta e che quindi, nel caso di specie, mancava l'an debeatur.

Avverso questa decisione il professionista ha proposto ricorso al TAR della Lombardia che ha emesso la decisione che abbiamo visto sopra e con cui, respingendo il ricorso dell'avvocato, ha precisato come *“l'Ordine professionale non possa limitarsi soltanto alla verifica della congruità delle somme richieste rispetto alle tabelle professionali sotto il profilo del "quantum" in relazione alla consistenza dell'opera prestata, ma debba altresì procedere al controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi necessari a giustificare la richiesta per la conseguente liquidazione di onorari, nell'interesse sia della categoria che dei clienti, mentre nella specie era assente proprio il conferimento dell'incarico da parte della società”*.

Contro questa decisione l'avvocato ha proposto appello al Consiglio di Stato che quindi ha avuto modo di pronunciarsi in questa materia.

I giudici di Palazzo Spada, Sezione IV, con sentenza del 24.12.2009 n. 8749,

¹⁰ Cassazione Sezioni Unite 24.6.2009 n. 14812 Giust. civ. Mass. 2009, 6 972; In senso conforme, con riferimento alla controversia instaurata da un privato nei confronti del consiglio dell'ordine, in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, cfr. Cass. 12 marzo 2008 n. 6354.

hanno respinto l'appello e quindi hanno confermato l'interpretazione data dal TAR della Lombardia¹¹.

Oltre a richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del giugno scorso e di cui abbiamo già parlato, il Consiglio di Stato ha fatto riferimento ad un unico proprio precedente sul punto risalente al 2005 e relativo al parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato sulle notule dei difensori di un funzionario dello stato sottoposto a procedimento penale e poi definitivamente assolto dalle accuse contestategli (si trattava, nel caso di specie, del Presidente della Prima Sezione Penale della Cassazione Dott. Corrado Carnevale che aveva chiesto il rimborso delle spese legali ex art. 18 D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito con modificazioni con Legge 23.5.1997 n. 135¹²)¹³. In questo precedente il Consiglio di Stato aveva ribadito che *“il giudizio di congruità, pur avendo una finalità obiettiva, non può però tradursi in una determinazione che prescindendo dal considerare l'effettiva realtà delle prestazioni professionali rese”*, dicendo così che detto giudizio debba riguardare anche la debenza delle prestazioni professionali richieste.

Arriva quindi a dire che: *“consistendo il parere di congruità in una valutazione della esistenza delle condizioni di conformità, proporzionalità, corrispondenza ed adeguatezza della parcella, l'Ordine non poteva esimersi dal rilevare la mancanza nel caso di specie di un sottostante contratto d'opera professionale da parte della società a carico della quale veniva emessa la notula e nei confronti della quale si andava ad emettere il parere”*.

In altre parole il Consiglio di Stato arriva a dire chiaramente che il potere previsto dall'art. 14 del Regio Decreto Legge 27.11.1933 n. 1578, lettera d), vada esercitato nel senso che il consiglio dell'ordine debba preventivamente ricercare l'esistenza di un valido contratto di mandato professionale con cui l'iscritto sia stato incaricato di espletare le funzioni per le quali chiede la tassazione della notula e poi, una volta accertato l'an debetatur, valutare la richiesta del professionista sotto il punto di vista del quantum debeatur e cioè della conformità della richiesta alla tariffa professionale applicabile.

Quindi, nel contrasto di giurisprudenza tra i tribunali amministrativi di Milano e di Roma, il Consiglio di Stato ha chiaramente optato (pur non dicendolo) per la tesi del primo giudice ridisegnando chiaramente i contorni del potere del consiglio dell'ordine che da questa sentenza escono enormemente dilatati. Ovviamente si ribadisce, ancora una volta, che la giurisdizione a verificare il corretto uso di questo potere consiliare spetti unicamente al giudice amministrativo

5. – Adesso occorre considerare la posizione del debitore all'interno del procedimento amministrativa di tassazione della notula e cioè del cliente del

11 Consiglio di Stato Sez. IV 24.12.2009 n. 8749 Foro amm. CDS 2009, 12 2833.

12 La norma, al primo comma, recita: *“Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”*.

13 Consiglio di Stato Sez. IV 24.5.2005 n. 2630 Foro amm. CDS 2005, 5 1389.

professionista che subisce la tassazione medesima. Costui, ormai da tempo, è considerato parte del procedimento stesso tanto è vero che viene annoverato tra i controinteressati a cui va notificato il ricorso avverso la decisione del consiglio dell'ordine¹⁴ posto che “secondo la giurisprudenza l'assunzione della qualità di controinteressato presuppone la contemporanea presenza di due elementi parimenti necessari: uno formale, che consiste nell'individuazione o nell'immediata individuabilità del soggetto dal provvedimento impugnato, l'altro sostanziale, che deriva dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato alla conservazione del provvedimento e degli effetti soggettivamente favorevoli dal medesimo prodotti. Con l'ulteriore precisazione che la nozione sostanziale di controinteressato non può coincidere solo con quei soggetti direttamente individuati o individuabili dall'atto impugnato, ma coinvolge tutti i titolari di una posizione incompatibile e contraria rispetto a quella dedotta in giudizio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2001, n. 5046)”¹⁵.

Inoltre il cliente può anche impugnare direttamente il parere di congruità nel termine previsto dalla legge¹⁶.

E' allora evidente come il giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo a fronte del parere di congruità rilasciato dal consiglio dell'ordine vede non solo la partecipazione necessaria di quest'ultimo ma anche dell'avvocato e del suo cliente e cioè di entrambe le parti del futuro giudizio civile; quindi il giudicato sulla congruità o meno del parere avrà effetti anche tra queste due parti, posto che il cliente è considerato in ogni caso come un litisconsorte necessario passivo ex art. 21/1 Legge 6.12.1971 n. 1034¹⁷.

6. – Ora il quadro è più chiaro. Sappiamo che il consiglio dell'ordine è un ente pubblico non economico e che il procedimento per il parere di congruità sulla notula degli iscritti è un procedimento amministrativo. Sappiamo anche che, nell'esercitare questo parere, il consiglio dell'ordine deve verificare sia l'an che il quantum debeatur, che il provvedimento finale è impugnabile davanti al giudice amministrativo, unico giudice con giurisdizione al riguardo, sia dall'avvocato che dal proprio cliente e che comunque a detto giudizio debba partecipare anche costui, al limite, come controinteressato.

Adesso cerchiamo di ipotizzare quali conseguenze potrebbe avere questa sentenza sul primo comma dell'art. 2233 cc.

Questa norma è sempre stata interpretata nel senso che il parere del consiglio dell'ordine di appartenenza sulla congruità della parcella può essere sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo ma non nella successiva causa di opposizione nella quale il professionista, attore sostanziale, debba dare la prova dei fatti costitutivi a fondamento della sua pretesa e in cui il giudice non è vincolato dal giudizio di congruità dell'ordine¹⁸ o, comunque, è libero di discostarsi dal giudizio dell'organo professionale¹⁹

14 In questo senso TAR Marche Sez. I, 11.4.2007 n. 486 Foro amm. TAR 2007, 4 1318

15 TAR Marche, sentenza citata.

16 TAR Lazio Sez. III, 1.4.2008 n. 2733, Foro amm. TAR 2008, 4 1034.

17 Consiglio di Stato, Sez. V, 10.3.2009 n. 1384 Foro amm. CDS 2009, 3 733.

18 Cassazione Sez. III, 17.3.2006 n. 5884 Giust. civ. Mass. 2006, 3; in senso conforme cfr.: Cassazione 30.7.2004 n. 14556; Cassazione 24.1.2000 n. 736.

19 Cassazione Sez. II, 22.5.1998 n. 5111 Giust. civ. Mass. 1998, 1104.

e non è vincolante per il giudice²⁰

Ma a questo punto questa interpretazione è ancora attuale dopo la sentenza del Consiglio di Stato? Per rispondere a questa domanda non resta che considerare la portata in un successivo giudizio civile, alla luce del disposto dell'art. 2909 cc, di un giudicato reso in sede giurisdizionale amministrativa tra le stesse parti e che abbia definitivamente accertato diritto di una parte nell'an debeat e nel quantum debeat.

Questa norma, lo sappiamo, è stata interpretata nel senso che “*in presenza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, s>ia nell'an che nel quantum, resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi a qualsiasi altra autorità giurisdizionale*”²¹. Notiamo anche precedenti specifici in materia di rapporto di lavoro²² o in punto di giurisdizione²³.

Ciò significa che, a fronte di un accertamento di fatto compiuto dal giudice amministrativo nel contraddittorio tra le stesse parti, non sia più consentito al giudice civile rivalutare i fatti medesimi.

Se allora è così, è evidente che si possa ritenere possibile, se non probabile, un mutamento di giurisprudenza nel senso che, qualora il procedimento amministrativo si concluda con una sentenza che statuisca sulla fondatezza o meno della richiesta del professionista di parere di congruità al proprio consiglio dell'ordine, gli stessi fatti non potrebbero essere rivalutati dal giudice civile che fosse adito dal professionista medesimo per riscuotere il compenso come sopra determinato, se non altro perché questo giudice non avrebbe giurisdizione per controllare l'esercizio di questo potere pubblico spettante al consiglio dell'ordine.

Inoltre, qualora il cliente abbia a disposizione l'impugnativa davanti al TAR del parere di congruità notificatogli e non lo faccia nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 della Legge 6.12.1971 n. 1034, potrebbe ipotizzarsi una sua decadenza dal contestare davanti al giudice civile il provvedimento del consiglio dell'ordine, che acquista stabilità tra le parti, sia per l'an che per il quantum.

In altre parole, con la sentenza del Consiglio di Stato, possono aprirsi spazi notevoli su una nuova interpretazione dell'art. 2233 cc che, a questo punto, sarebbero coerenti con il sistema del procedimento che abbiamo sopra delineato.

20 Cassazione Sez. II, 31.3.2008 n. 8397 Diritto & Giustizia 2008,

21 Cassazione Sez. III 18.9.2009 n. 20105 Giust. civ. Mass. 2009, 9 1330; in senso conforme cfr. Cassazione 8.10.2004 n. 20023.

22 Cassazione Sezione Lavoro 28.10.2008 n. 25893 Giust. civ. Mass. 2008, 10 1530.

23 Cassazione Sezione Unite 18.12.2008 n. 29531 Giust. civ. Mass. 2008, 12 1795.